

Resane *Stile 3 NO* *2230* *28/12/2022* *def*

STATUTO

ASSOCIAZIONE "AMICI DEI DISABILI DI NICOLA SETOLA" APS

Art. 1 - COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

1.1E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito C.T.S.), e del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta avente la denominazione: **"AMICI DEI DISABILI DI NICOLA SETOLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, o, in breve, **"AMICI DEI DISABILI DI NICOLA SETOLA APS"**. L'associazione **"AMICI DEI DISABILI APS"** rappresenta la continuazione dell'Associazione "Amici dei disabili psichici gravi di Nicola Setola onlus" avente codice fiscale 90024560618 costituita il 17 marzo 2009

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

1.2L'associazione ha durata illimitata

1.3L'associazione ha sede legale nel Comune di Casal Di Principe (CE), in via Circumvallazione – località S. Chiara snc, Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla modifica.

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA'

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di realizzare a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a promuovere e difendere i diritti umani e civili di soggetti con disturbo del neuro sviluppo, in particolar modo disturbi dello spettro autistico.

2.2 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'associazione intende realizzare le seguenti azioni:

- uscite educative di socializzazione che tendono a promuovere momenti di aggregazione, in modo da favorire la crescita globale della persona attraverso l'acquisizione di un'autonomia sperimentata in vari contesti. Quando possibile anche in collaborazione con altre realtà locali di tipo aggregativo, sportivo, culturale.
- attività assistenziali correlate alla sfera del benessere fisico, psichico ed affettivo;
- attività ludico-ricreative che consentono di sperimentare spazi destrutturati piacevoli (es: cineforum, festeggiamento delle principali ricorrenze tradizionali e dei compleanni degli associati) finalizzate alla realizzazione di iniziative destinate alla cura delle persone affette da disturbi autistici e/o del neurosviluppo;

- attività laboratoriali in cui si potrà sperimentare ed esplorare materiali e tecniche diverse e arrivare alla realizzazione di prodotti specifici, mirate all'acquisizione e/o al mantenimento delle capacità motorie, comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali.
- laboratori di attività espressive, musicali e di manipolazione finalizzati alla crescita e all'integrazione delle persone seguite dall'associazione.
- promuovere e sensibilizzare alla diagnosi e all'intervento precoce;
- favorire e promuovere l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata; la presa in carico e l'intervento socio-sanitario; l'inclusione lavorativa; l'informazione e la consapevolezza sulle problematiche trattate dall'associazione; la ricerca e l'applicazione di metodi e soluzioni per un percorso di vita il più autonomo possibile incluso il "Dopo di noi";
- favorire e promuovere l'aggregazione, il sostegno, il mutuo aiuto fra i familiari delle persone autistiche e disabili;
- promuovere la formazione di una rete con altre organizzazioni di volontariato e altri enti del terzo settore per programmare e realizzare azioni progettuali ed eventi comuni;
- ricercare la collaborazione con le istituzioni pubbliche per proporre attività e percorsi che portino all'aumento del benessere della persona autistica e delle loro famiglie, per uno scambio di informazioni e per la verifica delle attività e dei servizi in atto;
- la partecipazione alla programmazione socio-sanitaria attraverso la promozione e la gestione di servizi in campo educativo, socio-sanitario, riabilitativo, sportivo, ricreativo ed aggregativo;
- l'attivazione di uno sportello informativo relativamente ai servizi presenti sul territorio a supporto delle famiglie con persone autistiche;
- il sostegno alla ricerca scientifica per la prevenzione, diagnosi precoce e cura dei disturbi neurologici;
- la creazione dei presupposti materiali affinché le equipe dei centri scientificamente più accreditati ed avanzati possano essere chiamate periodicamente a predisporre terapie riabilitative, ed a supervisionare quelle in corso;
- la promozione e l'organizzazione di formazione specifica e di aggiornamento rivolta a tutte le figure professionali (insegnanti di sostegno, medici, terapisti, pedagogisti, psicologi, educatori) attive nei settori della educazione e riabilitazione, nonché ai genitori e altri familiari delle persone con disturbi neurologici;
- la diffusione, sulla base delle attività precedenti, della corretta conoscenza delle patologie neurologiche e l'utilizzo delle relative terapie;
- la promozione e la diffusione della conoscenza dei disturbi neurologici e dei relativi metodi di cura tra il personale scolastico per favorire una effettiva inclusione scolastica dei soggetti affetti da disturbi del neurosviluppo
- l'organizzazione di momenti di monitoraggio dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dalle Organizzazioni Private a qualsiasi titolo coinvolte all'interno del percorso complessivo di sostegno e di recupero del soggetto affetto da disturbi neurologici;
- la sensibilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni affinché forniscano gli strumenti appropriati all'inserimento sociale e scolastico dei bambini e ragazzi con disturbi neurologici;
- l'organizzazione, gestione ed erogazione ai soggetti autistici o alle loro famiglie, direttamente o indirettamente, di sussidi, beni materiali e servizi attinenti agli scopi sociali, nessuno escluso.

Art. 3 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 4 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del Codice Civile, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In attuazione dello statuto l'APS può disciplinare, con uno o



più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'APS, rapporti con i dipendenti e altri aspetti associativi ritenuti importanti e tutti quegli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 6 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 7 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 8 - SOCI - AMMISSIONE E NUMERO

8.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

8.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa.

8.3 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

per le persone fisiche:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

- l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

8.4 Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate ai soci al recapito da questi formalmente comunicato all'associazione e risultante dai libri e registri sociali.

8.5 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 35, comma 3, C.T.S. tra APS e altri ETS o enti senza scopo di lucro.

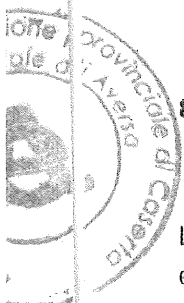
8.6 La delibera di ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.

8.7 All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa.

8.8 L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

8.9 I soci, ancorchè distinti in categorie deliberate dall'assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

8.10

 **8.11** L'assemblea potrà nominare soci onorari:

- a) chi contribuisce o ha contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
- b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale.

La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

9.1 La qualifica di socio si perde per: morte o estinzione, recesso, decadenza, scioglimento o estinzione, esclusione.

9.2 La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso dalla persona fisica estinguono il rapporto sociale.

9.3 Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

9.4 Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale. I soci si intendono di diritto morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

9.5 L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

9.6 Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea.

9.7 I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Art. 10 – DOVERI E DIRITTI E PARTECIPAZIONE DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto;
- eleggere gli organi sociali e di presentare la propria candidatura negli stessi;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere visione dei bilanci e dei libri sociali
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

- di recedere in qualsiasi momento;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 11 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 12 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci.

Art. 13 – ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

13.2 L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

13.3 L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

13.4 L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

13.5 L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

13.6 L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare:

13.7 L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

Art. 14 – L'ASSEMBLEA: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

14.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

14.2 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.3 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

14.4 Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

14.5 Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di una delega ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

14.6 Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

14.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

14.8 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

14.9 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;

Art. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COSTITUZIONE

15.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci

maggioresse degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

15.2 Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

15.3 Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario e il tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero mandato. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

15.4 L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

15.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.

15.6 I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

Art. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E FUNZIONAMENTO

16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

16.2 Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

16.3 Il Consiglio Direttivo può:

- avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

16.4 In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del C.T.S.;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

16.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

16.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

16.7 Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

16.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

Art. 17 – IL PRESIDENTE

17.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

17.2 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

17.3 Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

17.4 In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

Art. 18 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'APS.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'APS

Art. 20 - IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'APS provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione. Predispone, lo schema del bilancio d'esercizio, corredati di opportune relazioni contabili. Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

La funzione del tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente o dal Segretario.

Art. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

21.1 L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del C.T.S.; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

21.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

21.3 Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

21.4 L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del C.T.S. e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

21.5 Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del C.T.S. l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro. I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

Art. 22 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

I soci in regola con il versamento hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali; l'assemblea può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento per contemperare l'effettività del diritto di accesso dei soci con la tutela della riservatezza dei dati e documenti, nell'ambito di quanto previsto dal C.T.S. e dalle indicazioni delle autorità di vigilanza.

Art. 23 - PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

23.1 Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

23.2 Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

23.3 L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dal C.T.S. e dalle altre norme vigenti, quali a titolo meramente esemplificativo:

- quote e contributi degli associati
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S. e dalle attività previste dall'art. 85 del C.T.S.
- ogni altra entrata prevista o consentita dal C.T.S., dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

Art. 24 - I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S..

Quotora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del C.T.S., è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S. con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del C.T.S..

Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del C.T.S. il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 27 - VOLONTARI E LAVORATORI

27.1 L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

27.2 L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

27.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

27.4 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

27.5 L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

27.6 L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del C.T.S..

27.7 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso l'associazione assicura il rispetto del limite previsto dall'art. 36 del C.T.S..

27.8 In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del C.T.S..

Art. 28 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del C.T.S., del Codice Civile e le altre norme vigenti.

23/12/2017

Firma

Agostino Letola